



Comune di San Giorgio di Mantova

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-273154

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con atto
del C.C. n. 25 del 16.4.2009
Pubblicato all'albo comunale, ai sensi
dell'art. 71, comma 5, dello Statuto Comunale
dal al

Art. 1
Ambito e Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52. e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

In particolare disciplina il procedimento amministrativo per tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc., delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni, nonché le relative procedure in ordine alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune;

2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3
Soggetti tenuti al pagamento del canone

1 Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2 Per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune;

2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni, dirette all'Amministrazione Comunale, devono essere presentate **almeno 10 giorni prima del verificarsi dell'evento**:

a) all'ufficio tecnico per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di manufatti o altre costruzioni di carattere stabile, e per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi;

b) all'ufficio di polizia municipale per le occupazioni temporanee riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili e per le occupazioni temporanee effettuate con ponteggi e simili.

3. La domanda per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione deve essere redatta in carta legale sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune e deve contenere:

a) i dati anagrafici, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio

pubblico; c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione

esatta;

d) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, con i relativi elaborati tecnici;

e) quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, ed eventualmente la fotografia dell'oggetto, atti ad identificare l'opera stessa;

f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che il Funzionario Responsabile intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

4. Per le occupazioni permanenti l'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nelle occupazioni.

5. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal pagamento dei canone.

6. Ove per la concessione **e/o autorizzazione** nella stessa area siano state presentate più domande, **tenuto conto del luogo e delle condizioni di sicurezza che ne consentono la presenza contemporanea**, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Art. 5

Procedimento amministrativo - Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata;

2. Ove la domanda risulti incompleta il responsabile formula all'interessato, apposita richiesta di integrazione. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

3. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e quindi provvede ad inoltrarla agli uffici competenti all'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'esame e l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

4. Il responsabile del procedimento delle autorizzazioni o concessioni procede alla emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero a emettere il provvedimento di diniego nei termini di 30 giorni dalla domanda.

Art. 6

Contenuto del provvedimento di concessione e/o autorizzazione

1 Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione deve indicare: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2 La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

Art. 7

Obblighi del concessionario

1 Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2 Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione e/o autorizzazione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. In caso di smarrimento distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'ufficio addetto che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

3 E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4 Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 8

Revoca della concessione/autorizzazione. Rinuncia

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi

momento, senza alcun obbligo di indennizzo, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione;

Art. 9

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- a. le reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione/autorizzazione stessa;
- b. la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.
- c. mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;

Art. 10

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo e dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nel caso di subentro ad altro concessionario, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, presentando all'amministrazione apposita domanda nella quale devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 11

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione possono, prima della scadenza, richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

Art. 12

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1 Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Funzionario Responsabile, previa contestazione delle

relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia dei materiali stessi.

Art. 13

Occupazioni permanenti e temporanee - Criteri di distinzione Graduazione del canone

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
 - a. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune;
3. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, in relazione alla durata di occupazione ed in base alla superficie occupata.
- 4 - Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati ed in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
5. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 14

Criteri per la determinazione della tariffa dei canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici in DUE categorie a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato "D" al presente Regolamento;

3. L'importo dei canoni fino a L. 500 è arrotondato alle L. 1.000 inferiori, oltre le L. 500 alle L. 1.000 superiori.

Art. 15

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune sono classificate in DUE categorie, secondo l'elenco allegato "A" del presente Regolamento in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare;

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade, alle aree e agli spazi pubblici appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata (c.u. = coefficiente di ubicazione = 1,00, ovvero tariffa base = T.b.)

4. Le tariffe per le strade, le aree e agli spazi pubblici di 2^a categoria è ridotta in misura del 25% rispetto alla 1^a (c.u. = 0,75)

Art. 16

Modalità di applicazione dei canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti (C.o.p.) e temporanee (C.o.t.) viene determinato moltiplicando la tariffa base (T.b.) per il coefficiente di ubicazione (c.u.) della zona ove insiste l'occupazione, per il coefficiente di valutazione economica (c.v.e.). L'importo così ottenuto va a sua volta moltiplicato per il numero di metri quadrati (mq.) o dei metri lineari (ml.) computabili e così si ottiene il canone relativo all'occupazione permanente. Nel caso di occupazioni temporanee tale importo deve essere ulteriormente moltiplicato per il numero dei giorni di occupazione (gg.).

$C.o.p. = T.b. \times c.u. \times c.v.e. \times mq.$

$C.o.p. = T.b. \times c.u. \times c.v.e. \times ml.$

$C.o.t. = T.b. \times c.u. \times c.v.e. \times mq. \times gg.$

2. Il coefficiente di valutazione economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di tariffa base;

3. La tabella dei coefficienti di valutazione economica è contenuta nell'allegato "B" del presente regolamento.

4. Nel caso di occupazioni temporanee realizzate in occasione di fiere, feste e

mercati, la determinazione del canone deve tenere presente anche il coefficiente di fascia oraria (c.f.h.) in cui avviene l'occupazione. La tabella dei coefficienti di occupazione giornaliera è contenuta nell'allegato "C" del presente regolamento.

$C.o.t. = T.b. \times c.u. \times c.v.e. \times mq. \times gg. \times c.f.h.$

Art. 17 **Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo** **Casi particolari**

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto (pozzetti, camere di manutenzione, cabine, ecc.) da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a Lire 1.500 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di Lire 1.000.000. Il versamento di detto canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il numero degli utenti da prendere in considerazione per la determinazione del canone annuo deve essere quello risultante alla data dell'1 gennaio di ogni anno.

2. Quanto previsto dai precedenti commi si applica solo in sede di prima applicazione. Successivamente il Consiglio Comunale stabilirà la tariffa per le occupazioni sopra indicate

Art. 18 **Maggiorazioni e riduzioni dei canone**

Occupazioni Permanenti:

Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria dei canone:

- 1) le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10 per cento;
- 2) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 50% (c.v.e. = 0,50)

Occupazioni temporanee

Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa del canone per le occupazioni temporanee:

- 1) le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10 per cento;
- 2) In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale vengono stabilite le seguenti misure di riferimento:

dalle ore 07,00 alle ore 13,00 c.f.h. 0,20

dalle ore 13,00 alle ore 20,00 c.f.h. 0,35
dalle ore 20,00 alle ore 07,00 c.f.h. 0,45

fino a 14 giorni	c.f.h. 1,0
oltre 14 giorni e fino a 30 giorni	c.f.h. 0,50
oltre 30 giorni	c.f.h. 0,50

3) per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 50% (c.v.e. = 0,50)

4) per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti si applica la tariffa ordinaria (c.v.e. = 1,00)

5) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50 (c.v.e. = 0,50)

6) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi a divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

7) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell' 80 % (c.v.e. = 0,20)

8) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 % (c.v.e. = 0,50)

9) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 % (c.v.e. = 0,50).

10) Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, allorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 19 **Esenzione del canone**

1 Sono esenti dal pagamento del canone:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, e Aziende da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici, **partiti politici e sindacati** per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;

c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per

l'esecuzione di interventi a favore del Comune;

d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

f) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

h) le occupazioni di aree cimiteriali;

i) le occupazioni per i parcheggi

l) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

m) gli accessi pedonali;

n) le manifestazioni locali di rilevanza costituzionale, sportiva, politica, sociale e sindacale;

o) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose,

p) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;

q) le occupazioni con balconi, verande e infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi;

r) i passi carrabili.

Art. 20

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il canone dovrà essere pagato entro il 31 marzo di ogni anno con apposito bollettino di conto corrente postale. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

2. Per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, il pagamento del canone dovrà avvenire contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione/autorizzazione.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

Art. 21

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. Il Funzionario Responsabile controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato.

Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. Il Funzionario Responsabile provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste con D.P.R. 29.9.1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28.1.1988, n. 43, in un'unica soluzione.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

E' attribuita al funzionario responsabile la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639.

6. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al comune le somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora dalla data dell'eseguito pagamento nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

Art. 22

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dal canone dovuto,
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggior canone dovuto.
3. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.
4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti /è soggetto alla sanzione amministrativa pan al trenta per cento di ogni importo non versato.
5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori nella misura determinata, nel tempo, dalla legge;
7. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, dei decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 23

Funzionario Responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. E' in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 24

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché non scadute, sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento dei canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 25

Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Dal 1 ° gennaio 2000 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del Decreto Legislativo 507 sopra citato.

Art 26

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2000.